

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: presunzioni legali estese anche alle valute virtuali

di **Marco Bargagli**



Nell'ambito di una **qualsiasi attività di verifica fiscale** e al ricorrere di **particolari alert di pericolosità fiscale**, è possibile ricorrere allo strumento delle **indagini finanziarie**.

Ai sensi **dell'[articolo 32, comma 1, n. 2\), D.P.R. 600/1973](#)**, gli **uffici delle imposte** possono **invitare i contribuenti**, indicandone il motivo, a **comparire di persona** o per **mezzo di rappresentanti** per fornire **dati e notizie** rilevanti ai fini dell'**accertamento nei loro confronti**, anche con riguardo ai **rapporti ed alle operazioni bancarie** acquisiti da parte dell'Amministrazione finanziaria (ex **[articolo 32, comma 1, n. 7 D.P.R. 600/1973](#)**).

I **dati e gli elementi** così acquisiti possono essere posti a base delle **rettifiche** e degli **accertamenti tributari**, se il contribuente non dimostra che **ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta** o che **non hanno rilevanza allo stesso fine**.

A livello normativo, è possibile considerare **maggiori ricavi sottratti a tassazione**, se il **contribuente non ne indica il soggetto beneficiario** e **sempreché non risultino dalle scritture contabili**, anche i **prelevamenti o gli importi riscossi** nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a **euro 1.000 giornalieri** e, comunque, a **euro 5.000 mensili**.

Oltre alla valuta tradizionale, le indagini finanziarie possono interessare anche le **criptovalute** (es. i *Bitcoin*) tradizionalmente riconosciuti come una particolare **moneta virtuale utilizzata per le transazioni online**. Trattasi, in sostanza, di un innovativo **"strumento finanziario decentralizzato"** che non è direttamente controllato da parte di **un'organizzazione governativa**.

Nello specifico, la normativa sostanziale di riferimento identifica la moneta virtuale come **"la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità"**

pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente" ([articolo 1, comma 2, lett. q, D.Lgs. 90/2017](#)).

Anche la prassi operativa, **nell'ambito delle indagini finanziarie**, ha fornito importanti **chiarimenti** in *subiecta materia*, rilevando quanto segue:

- si considerino, ulteriormente, le **ipotesi di accredito sui rapporti intestati al contribuente di somme rinvenienti da entità giuridiche** le quali gestiscano **piattaforme informatiche che convertano moneta avente corso legale in valuta virtuale o criptovalute**, talora utilizzate, ad esempio, per i **giochi online**;
- **particolare attenzione va riposta a tali operazioni di accredito**, tenuto anche conto che i **passaggi e gli scambi di criptovalute (es. bitcoin)** tra soggetti non sono censiti, investendo un **mercato totalmente non ufficiale**.

In astratto, infatti, un contribuente **potrebbe cedere merce in evasione di imposta ad un terzo, ricevendone il pagamento tramite valuta virtuale**, che egli **potrà aver cura di convertire in moneta legale** solo successivamente, per poi dichiarare ai verificatori - in sede di eventuale, successiva attività ispettiva - che tali somme rinverranno da **vincite da gioco su piattaforme online** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** volume II - parte IV - capitolo 6 "*Valorizzazione delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività investigative, di vigilanza e di controllo dei flussi finanziari*").

In definitiva, la **ricostruzione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva** trova nella **documentazione bancaria e finanziaria del contribuente oggetto di controllo** e/o dei soggetti che con questi abbiano intrattenuto rapporti commerciali o professionali **un riferimento probatorio di prioritaria rilevanza**, in quanto, se si **esclude la documentazione extracontabile eventualmente reperita in occasione di accessi fiscali** (in forma di **contabilità "nera"**, tenuta più o meno parallelamente rispetto a quella ufficiale su registri appositamente predisposti, appunti vari, *files*, ecc.), appare difficile individuare, in concreto, altri **documenti idonei a palesare l'effettiva disponibilità di risorse finanziarie** ovvero la reale natura di certe operazioni, dotati di un **grado di attendibilità paragonabile a quello proprio dei dati e delle notizie rilevabili dalle movimentazioni dei rapporti bancari e finanziari** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** volume II - parte IV - capitolo 6 "*Utilizzo e valenza delle risultanze delle indagini finanziarie*", pag. 243).

Circa **l'operatività delle presunzioni in ambito fiscale** anche delle operazioni di prelevamento derivanti dai poteri che **l'ordinamento giuridico conferisce nell'ambito delle indagini finanziarie**, si è recentemente espressa la suprema Corte di cassazione, con la [sentenza n. 14353/2022 del 05.05.2022](#).

L'atto impositivo emesso da parte dell'Amministrazione finanziaria ha tratto origine

dall'esame *«di due conti nei quali erano riportate numerose operazioni di versamento e prelevamento che evidenziavano, tra l'altro, un forte flusso di denaro transitato sia in entrata che in uscita sul c.c. bancario intestato alla società»*.

Gli Ermellini hanno chiarito che, **sulla base della normativa di riferimento sopra illustrata, le operazioni risultanti dalla documentazione bancaria e non annotate nelle scritture contabili possono essere anche utilizzate dal contribuente per celare attività non dichiarate, benché inerenti alla produzione del reddito.**

Il **presupposto per la ripresa a imposizione**, secondo il disposto dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), è la **mancata annotazione delle movimentazioni bancarie** analizzate da parte dell'Ufficio finanziario, risultanti **tra le registrazioni contabili** (ossia dalle annotazioni effettuate sul libro giornale di contabilità generale, sul registro dei compensi e delle spese o sui registri Iva).

In definitiva, in **base a tale mancata corrispondenza, “insorge l'imputazione presuntiva a compensi dei prelievi (presuntivamente ascrivibili a costi per acquisti e, quindi, presunzione normativa di successivo ricavo non dichiarato destinato ad attività di impresa...e dei versamenti (presuntivamente ascrivibili a ricavi non dichiarati), per i quali non si disponga di documentazione giustificativa”**.